



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

**BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73
D.L. 69/13 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modifiche).**

ANNO 2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi "contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione;

Ritenuto opportuno fissare le modalità di accesso al tirocinio;

D i s p o n e

Di attivare per l'anno 2024 lo stage per la formazione teorico-pratica di cui al richiamato art. 73 del D.L. 69/13 convertito in L. 98/2013 stabilendo le seguenti modalità di accesso:

I requisiti richiesti sono quelli previsti dal citato art. 73 e precisamente:

1. laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
2. media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo **ovvero** un punteggio non inferiore a 105/110. In caso di esame ripartito in più prove, il voto da considerare deve essere calcolato facendo una media ponderata e non aritmetica.
es. diritto penale 1 (6 crediti) 30; diritto penale 2 (4 crediti) 20;
media ponderata $((30 \times 6) + (20 \times 4)) / 10 = 26$
media aritmetica $(30 + 20) / 2 = 25$
3. non aver compiuto i trenta anni di età;
4. requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della domanda.

Per i tirocini da avviare nell'anno 2024 il Tribunale selezionerà le domande allo stesso rivolte, in TRE sessioni:

- **I^ SESSIONE** - domande inoltrare entro il **11 GENNAIO 2024** (convocazioni per inizio tirocinio entro fine mese di GENNAIO 2024)
- **II^ SESSIONE** - domande inoltrate entro il **11 APRILE 2024** (convocazioni per inizio tirocinio entro fine mese di APRILE 2024)

- **III^ SESSIONE** - domande inoltrate entro il **11 SETTEMBRE 2024** (convocazioni per inizio tirocinio entro fine mese di SETTEMBRE 2024)

La domanda di ammissione al tirocinio dovrà essere presentata tramite apposita piattaforma.

Per l'accesso alla piattaforma, gli aspiranti tirocinanti dovranno collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia utilizzando il collegamento seguente:

- <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/login>

Il richiedente ha facoltà di esprimere, ai fini dell'assegnazione al magistrato affidatario, una preferenza per il settore e la materia, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Alla scadenza della presentazione le domande saranno valutate dalla commissione permanente all'uopo nominata con proprio decreto n. 92/2014 e successive modifiche.

Tutti coloro in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.73 e che avranno presentato tempestiva domanda, saranno selezionati dalla predetta commissione che redigerà apposita graduatoria tenuto conto dei criteri preferenziali dettati dal comma 2 art.73 citato (nell'ordine: media degli esami indicati al comma 1, punteggio di laurea, minore età anagrafica). La lode conseguita al voto di laurea sarà considerata titolo di preferenza a parità di media o di voto.

Le domande proposte da laureati utilmente collocati in graduatoria saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate. Ove siano presentate domande in numero superiore, saranno selezionate le domande fino alla concorrenza della disponibilità di cui innanzi.

Le domande non accolte potranno essere ripresentate per la sessione successiva.

Il tirocinio formativo, della durata complessiva di 18 mesi, può essere svolto per intero presso l'ufficio giudiziario per il quale si è chiesta e ottenuta l'ammissione, oppure iniziato presso un ufficio giudiziario e concluso presso altro ufficio, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Magistrati formatori:

I Tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero designato dal capo dell'ufficio.

Il magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti a lui affidati.

Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività svolta da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell'ufficio giudiziario.

Svolgimento del tirocinio:

I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. A ciascuno è consentito l'accesso ai sistemi informatici ministeriali.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).

I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il praticantato.

I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura. (E' obbligatorio, ai fini del completamento della formazione, seguirne almeno tre nel corso del tirocinio.)

Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Obblighi del tirocinante:

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.

I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.

Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Borse di studio per i tirocinanti:

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

Il Ministro della Giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa di riferimento più volte richiamata.

Si pubblichi sul sito Internet del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 08/11/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luigi Picardi